



STATUTO

Denominazione – Sede – Scopi- Durata

Art.1 È costituita con sede in Roma, via Marcantonio Odescalchi, 3 un'associazione di Promozione Sociale ai sensi della L. 383/2000 denominata: **ARCIPELAGO ŠCEC** (la **Solidarietà ChE Cammina**) **A.p.s.**, un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. **Per gli usi consentiti dalla legge può essere utilizzata l'abbreviazione "ARCIPELAGO ŠCEC A.p.s."**.

Art. 2 - L'Associazione di Promozione Sociale **ARCIPELAGO ŠCEC** e' apartitica e indipendente; persegue le seguenti finalità:

- promuovere una cultura solidale quale fondamento duraturo per relazioni sociali ed economiche giuste e pacifiche;
- promuovere il valore infinito e unico di ogni persona e favorire lo sviluppo dei suoi talenti all'interno delle comunità;
- promuovere il rispetto della dignità umana e dell'ambiente richiamandosi ai principi etici e politico-culturali della Costituzione Italiana, con particolare attenzione agli art. 2,3,4 comma 2, 18 comma 1, e della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo";
- favorire lo sviluppo di strumenti volti ad un'equa redistribuzione della ricchezza tramite relazioni sociali ed economiche "win-win"
- promuovere modalità di scambio del tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale, ai sensi della Legge n.53, 8 marzo 2000;
- promuovere l'economia locale e circolare

Art. 3 - L'Associazione di Promozione Sociale **ARCIPELAGO ŠCEC** per il raggiungimento dei suoi fini, intende svolgere varie attività, in particolare:

- promuovere l'uso dei Buoni Locali di Solidarietà denominati ŠCEC – **Solidarietà ChE Cammina**, nel rispetto del regolamento operativo stabilito.
- attraverso l'uso dello ŠCEC accompagnare le comunità, con particolare attenzione alle sue articolazioni di tipo associativo e cooperativistico, a sviluppare le potenzialità del territorio attraverso la creazione di circuiti solidali, dello sviluppo della cultura del mutuo aiuto, del reciproco rispetto e dell'integrazione delle diversità.
- favorire lo sviluppo dei progetti che aiutino il cambiamento dello stile di vita e supportino la crescita del territorio nel rispetto dell'ambiente, della non violenza e della collaborazione.
- Diffondere la conoscenza della realtà dell'economia solidale:
 - Offrendo servizi di promozione e di comunicazione;
 - Organizzando incontri di presentazione in modo diffuso sul territorio;
 - Attraverso pubblicazioni, materiali e proposte editoriali;
 - Attraverso sportelli informativi in luoghi di riferimento specifici;
- Organizzare attività di formazione e d'approfondimento sui temi dell'economia solidale;
- Sensibilizzare il cittadino a stimolare la formazione di gruppi di acquisto solidale attraverso percorsi di formazione sul consumo consapevole e sull'ecologia domestica;
- Sensibilizzare coinvolgere le istituzioni locali, le organizzazioni e le scuole del territorio sui temi dello sviluppo locale e solidale;



- Coordinarsi con le altre attività già svolte sul territorio, fungendo dove è possibile da catalizzatore e collettore delle proposte già presenti;
- Aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi simili;
- Collaborare con organizzazioni aventi il medesimo scopo, a livello nazionale ed internazionale;

Art. 4 - La durata dell'Associazione è al 31.12.2050.

Soci

Art. 5 – Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione e contribuisce attivamente alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita associativa e istituzionale.

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Operativo e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 – Diritti dei soci.

Il Socio ha diritto di partecipare alle attività programmate, secondo gli appositi regolamenti. Il Socio ha diritto:

- di eleggere e revocare gli organi direttivi dell'associazione e di essere eletto;
- di proporre modifiche statutarie e dei regolamenti dell'associazione;
- di votare per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti dell'associazione;
- di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dallo statuto.

Art. 7 – Doveri dei soci.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dall'assemblea. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, del regolamento operativo, delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché a tenere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti dell'associazione, dei suoi organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'Associazione.

Art. 8 – I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- in caso di morosità nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- qualora arrechino danni morali e materiali all'Associazione.



- Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio direttivo e sono comunicate per iscritto al socio il quale ha la facoltà di appellarsi all'assemblea che decide a maggioranza.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 9 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dalle quote sociali dei soci;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

Art. 10 – Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota sociale non è rivalutabile.

Bilancio

Art. 11 – L'esercizio finanziario va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere presentato dall'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi secondo le norme vigenti. L'Associazione pubblica il rendiconto approvato sia in euro che in ŠCEC sul proprio sito internet.

Art. 12 – Eventuali residui di bilancio saranno destinati:

- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature ed ogni iniziativa atta a promuovere gli scopi dell'associazione.
- È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Assemblea

Art. 13 – L'assemblea generale rappresenta l'intero sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue deliberazioni, se assunte in conformità con lo statuto, sono vincolanti per i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, che sarà assistito da un Segretario eletto dall'assemblea.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente dell'associazione, con avviso scritto affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 30 giorni di preavviso e spedito via mail al socio, entro gli stessi termini. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione su richiesta del Consiglio Direttivo o da 1/5 degli associati con avviso spedito almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, via mail ai soci. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo in cui si dovrà svolgere l'assemblea e l'ordine del giorno della seduta. L'assemblea è valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei Soci in prima convocazione, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione. Anche in mancanza delle suddette



formalità, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della totalità dei soci e dei membri del consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Art. 14 – Non sono ammesse deleghe. Le votazioni avvengono per delibera palese.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei soci presenti o collegati.

Art. 15 – Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare su apposito verbale redatto dal Segretario dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. I verbali potranno essere consultati dai soci a richiesta con diritto di trarne copia.

Art. 16 – Compiti dell'assemblea sono:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- eleggere e revocare il Collegio Sindacale;
- eleggere e revocare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, nonché la devoluzione all'eventuale residuo attivo dello stesso;
- approvare i regolamenti dell'associazione;
- eleggere e revocare la commissione elettorale nella fase di elezione degli organi direttivi;
- approvare la relazione annuale del "Presidente";
- deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti;
- ratificare il regolamento per l'elezione delle cariche direttive elaborato dal Consiglio;
- eleggere e revocare i Probi Viri.
- L'opzione di revoca può avvenire solo con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, mediante una mozione che indichi anche i sostituti; il voto sulla mozione di revoca e sostituzione è inscindibile.

Art. 17 – L'assemblea straordinaria è convocata:

- per deliberare sulle modifiche statutarie;



- ☞ per deliberare sullo scioglimento o liquidazione dell'associazione;
- ☞ ogni qualvolta il consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo ritenga necessario;
- ☞ ogni volta ne faccia richiesta il collegio sindacale o almeno un quinto dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene ricevuta la richiesta.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Consiglio direttivo

Art. 18 - Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 20 componenti e la sua durata coincide con quella delle cariche sociali e può essere rinnovato.

Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 19 - Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sarà necessario, su convocazione del presidente, ma può essere convocato via mail o altro mezzo ritenuto idoneo almeno 5 giorni prima ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno i due terzi del consiglio direttivo. Il Consiglio può svolgersi anche per videoconferenza o altri mezzi telematici idonei e gli intervenuti possono essere dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, rispettando i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

a) Il consiglio elegge fra i suoi componenti a maggioranza semplice, il presidente e il segretario. Ogni seduta del consiglio per essere valida deve avere la presenza di almeno tre membri.

b) Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Art. 20 - Sono compiti del consiglio direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- redigere i conti consuntivi e preventivi da presentare all'assemblea;
- predisporre i progetti per l'impiego dell'eventuale residuo di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale e che riguardano l'amministrazione dell'associazione;
- formulare, il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione e le azioni disciplinari nei confronti dei Soci, ;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione;



- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo

Il Presidente

Art. 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dispone della firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'associazione, dal vice presidente, o se impedito dal membro più anziano in carica del consiglio direttivo. La durata del mandato è di due anni rinnovabile.

Il presidente può delegare il segretario per la firma della corrispondenza ordinaria.

Art. 22 - Il segretario dà esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali di riunione, provvede al normale andamento dell'associazione. La durata del mandato è di due anni rinnovabile.

Art. 23 - Il tesoriere esige le quote annuali dei soci, nella misura stabilita dall'Assemblea. Riceve eventuali elargizioni e donazioni, dandone immediata comunicazione al Consiglio Direttivo. Custodisce la cassa dell'Associazione e tiene in buona evidenza la gestione finanziaria. Predisponde il rendiconto di gestione annuale e lo sottopone all'esame del Consiglio Direttivo. La durata del mandato è di due anni rinnovabile.

Collegio sindacale

Art. 24 - Il collegio sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri eletti dall'assemblea, di cui uno viene eletto presidente. Compito del collegio sindacale è quello di controllare i rendiconti finanziari dell'associazione, e la tenuta della contabilità sociale.

Scioglimento dell'associazione

Art. 25 - La decisione dello scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno il 50% + 1 dei soci presenti in assemblea la cui validità è sancita dalla partecipazione di almeno il 50% della compagine sociale. In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 13 sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività. Esaurita la procedura i fondi residui e i ricavi dei realizzati devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, ai sensi del disposto di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Collegio Probi Viri

Art. 26 - L'Assemblea può eleggere un comitato di 3 probi viri ordinari oltre a 1 supplente; essi restano in carica 2 anni e possono essere revocati anticipatamente mediante una mozione che indichi anche i sostituti; il voto sulla mozione di revoca e sostituzione è inscindibile.



L'incarico di probo viro è incompatibile con ogni altro incarico nell'associazione federativa e in quelle associate in essa.

Istituzione sedi

Art. 27 - L'associazione potrà istituire, a seguito di delibera da parte del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, operative, succursali, agenzie e rappresentanze, ovunque in Italia e all'estero, qualora le esigenze lo richiedano.

Disposizione finale

Art. 28 - Per quanto non compreso nel presente statuto, valgono le direttive emanate dal consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, ovvero le direttive emanate direttamente dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

Approvato dall'assemblea straordinaria il 28/07/2016.

Il Presidente Luca Vannetiello

Il Segretario Pierluigi Paoletti